

Bruxelles, 20 febbraio 2018
(OR. en)

6321/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0036 (NLE)**

**RECH 49
MED 3
AGRI 91
MIGR 20
RELEX 142
MA 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 febbraio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 74 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 74 final.

All.: COM(2018) 74 final



Bruxelles, 19.2.2018
COM(2018) 74 final

2018/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con il Regno del Marocco (di seguito "Marocco") su un accordo internazionale tra l'Unione e il Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA").

Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 22 gennaio 2018, quando i capi negoziatori delle future parti hanno siglato il testo del progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, esso stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324¹, riferendosi direttamente all'atto legislativo dell'Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Come illustrato nella valutazione d'impatto relativa a PRIMA², l'apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come il Marocco è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l'innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 "Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico"³ e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell'Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l'attuale accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra⁴, che prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica tra l'Unione e il Marocco, e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

² SWD(2016)332 final del 18.10.2016.

³ COM (2012) 497 final.

⁴ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

Comunità europea e il Regno del Marocco⁵, che incoraggia le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti nei settori di comune interesse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come il Marocco è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione.

⁵ G.U. L 37 del 10.2.2004, pag. 9.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) Il Regno del Marocco (di seguito "Marocco") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA.
- (4) Conformemente alla decisione del Consiglio <XXX>⁷, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell'Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco

⁶ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

⁷

al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*